

Terzo settore, gli aggiornamenti



Dott.ssa Ermelinda Costabile

Per consentire agli enti del Terzo settore di adeguare il proprio statuto alle norme del Codice del Terzo settore procedendo con maggioranze semplici, è stato **riaperto fino al 31 marzo 2021 il termine ultimo per l'adeguamento**. Lo prevede la legge di conversione del dl 125/2020, ossia la legge del 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre scorso. Tale adempimento riguarda tutte le associazioni Enti del terzo settore di diritto (Ets) e cioè Odv (Organizzazioni di volontariato), Aps (Associazioni di promozione sociale) e onlus. La riapertura dei termini riguarda anche le imprese sociali. Il territorio della Regione Puglia è particolarmente interessato da queste forme giuridiche. Occorre precisare che in Puglia, su un totale di 18.485 istituzioni non profit censite dall'ISTAT all'incirca un anno fa, sono 11.398 cioè poco meno del 62% del totale quelle attive nel settore delle "attività culturali, ricreative, sportive", quindi una netta prevalenza anche rispetto alle istituzioni impegnate nel mondo del sociale, del sanitario, della protezione civile, dell'azione civica (fonte istat). E giova anche ricordare che nel settore della cultura il riferimento delle istituzioni non profit comprende le Associazioni di Promozione Sociale - APS, le Organizzazioni di volontariato - OdV, le Fondazioni, ma anche tutte le associazioni culturali, musicali, teatrali ecc... che si configurano come associazioni di diritto privato ai sensi del Codice civile.

Si tratta di una scadenza sempre prorogata nel tempo, mentre questa volta, visto che il vecchio termine era fissato al 31 ottobre 2020, si tratta di una vera e propria

riapertura. La semplificazione riguarda i quorum assembleari attraverso i quali gli Enti del terzo settore di diritto (Odv, Aps, onlus e imprese sociali), in deroga alle disposizioni statutarie e del codice civile (comma 2° dell'art. 21 secondo cui, salvo differenti disposizioni statutarie, si richiede un quorum costitutivo pari ad almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della frequente dei presenti) hanno la possibilità di modificare i relativi statuti con la presenza di solo la metà degli associati. Non solo, in seconda convocazione, la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Questo per facilitare l'adeguamento degli statuti e garantire una procedura più veloce.

Le clausole statutarie modificabili con le maggioranze semplificate sono quelle: 1) Volte a recepire disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore consistente nell'inserimento di dati e regole, imposti dalla nuova legge, nell'ambito dell'atto costitutivo e / o statuto sociale. 2) Modifiche finalizzate a introdurre clausole che escludono applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. In pratica, quelle clausole che nel codice del terzo settore sono anticipate dall'incipit: «se l'atto costitutivo o lo statuto non prevedono diversamente. Dopo il 31 marzo, sarà ancora possibile effettuare adeguamenti, ma le deliberazioni devono essere assunte con le modalità e i quorum previsti per le modifiche statutarie dagli statuti dei singoli enti o, in mancanza, dal codice civile (art.21, comma 2 cc).

STUDIO COMMERCIALE LEGALE TRIBUTARIO
C&P ACCOUNT MANAGEMENT
www.cpaccountmanagement.it

CONSULENZA FISCALE
TRIBUTARIA SOCIETARIA DEL LAVORO
CONSULENZA LEGALE
CENTRO RACCOLTA FISCALE (CAF)

Via Consalvo da Cordova, 15 - BARLETTA
Tel. 0883.825314
segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it